



## LEZIONE 14

### Inquisizione

L'inquisizione nacque formalmente nel 1184, con la decretale di Lucio III *Ad abolendam*. Era la prima volta che si prospettava una tecnica per perseguire le devianze ereticali in modo diverso dalle procedure processuali in uso nel diritto canonico. Questa giurisdizione specializzata a combattere l'eresia portò a una produzione di decretali tra gli ultimi anni del XII e l'inizio del XIII, per mettere a punto le procedure d'ufficio di investigazione a tutela della fede. Si doveva stabilire quando e come istituire un processo, e quali pene comminare agli eretici. Nel 1215 il papa Innocenzo III, con la decretale *Excommunicamus*, stabilisce che lo svolgimento delle indagini e la punizione degli eretici spetta ai vescovi, e che se non lo faranno saranno deposti. Questo tipo di inquisizione è definita dalla storiografia **Inquisizione episcopale**. Alla base del controllo e della prevenzione era la sorveglianza della diocesi, per intervenire una volta individuato un focolaio eretico. Nonostante le pesanti conseguenze in casi di inadempimento, tuttavia, il progetto non ottenne risultati. Gli interessi tra vescovo e membri della diocesi erano troppo stretti e variegati per consentire giudizi *super partes* da parte del vescovo, e il risultato era l'impunità degli eretici. Circa un secolo più tardi, i pontefici decisero dunque di attribuire il ruolo di contrasto all'eresia a figure esterne all'ambiente. Gli inquisitori sarebbero stati legati pontifici esperti in teologia e diritto, del tutto autonomi rispetto al vescovo: rispondevano del loro operato soltanto davanti al pontefice. Questa venne chiamata **inquisizione legaziale**. L'inquisizione operata dai legati pontifici ottenne molti più risultati nella persecuzione degli eretici, ma anche numerosi abusi: il potere dei legati non aveva freno, pertanto quando vollero accanirsi o utilizzare la forza in modalità sproporzionate, non fu possibile opporvi un freno. Per tale motivo alcuni inquisitori vennero assassinati (come Corrado di Marburgo, in Renania, nel 1233), altri furono giudicati colpevoli di abusi (come Roberto il Bulgaro) e condannati al carcere. Se l'istituzione era efficace, occorreva che i pontefici riuscissero a ottenere informazioni aggiornate e veritiere sull'operato dei loro legati, per ovviare eventualmente a situazioni pericolose e dannose. Uno dei motivi principali dell'insorgere di abusi era l'assenza di procedure definite chiaramente da uno schema normativo: senza regole chiare, e non interpretabili, il pericolo era sempre presente. Per questo motivo, i papi decisero di coinvolgere gli ordini mendicanti: **l'Inquisizione degli ordini mendicanti**. Nel 1239 il convento dei Predicatori di Orvieto venne distrutto dagli eretici. Fu una stagione molto violenta: in meno di un ventennio, solo a Verona vennero uccisi processati e uccisi oltre 160 catari.

Per quanto riguarda l'ordine dei Predicatori, questo era nato proprio per contrastare l'eresia albigea tramite l'arma della predicazione. L'approccio dunque era radicalmente diverso a

quello giudiziario: si intendeva propagare la vera fede persuadendo i fedeli, capillarmente e luogo per luogo, delle verità proposte dalla dottrina. San Domenico trascorse l'intera sua vita esercitando tale missione. Anche san Francesco diede un'enorme peso alla predicazione, a fianco dell'asceti. Tanto i Predicatori quanto i Minori ottennero la facoltà di predicare tra le prime prerogative loro consentite alla fondazione dei rispettivi ordini. Nel 1233 Gregorio IX incaricò il priore provinciale dei domenicani di Provenza-Linguadoca di inviare due confratelli a predicare contro l'eresia nel mezzogiorno francese. Non scrisse nulla in merito al rapporto tra predicazione e processi, ma è in questo periodo che il meccanismo giudiziario dell'Inquisizione è rivisto e organizzato attraverso il focus della predicazione. I frati mendicanti possedevano una preparazione teologica, ma nessuna nozione giuridica. È per colmare tali lacune che prese avvio un genere letterario del tutto nuovo: quello della manualistica inquisitoriale. Che la normativa fosse ancora e comunque molto approssimativa lo dimostra la ridotta presenza di norme sull'attività inquisitoriale, tanto ecclesiastiche che civili, citate nei manuali. Verso la metà del Duecento si moltiplicarono le richieste di pareri in merito alle attività inquisitoriali (processuali o investigative) fatte a specialisti di diritto canonico: le *consultationes*. Passo successivo fu raccogliere le consultazioni in nuovi manuali, più completi. Citiamo ad esempio il *Directorium* del domenicano Raimondo di Penyafort (1242) e il *De inquisitione haereticorum* (di autore non certo). Più tardi fecero la loro comparsa anche manuali più coerenti e complessi, ovvero non più alcune norme ed elenchi di varie ipotesi, oppure pareri giuridici, ma frutti più maturi della produzione precedente, nati dall'organizzazione teorica del materiale anteriore. Impensabile non citare, a tale proposito, la *Practica inquisitionis* del domenicano **Bernardo Gui** (1323 ca), temutissimo inquisitore.

Nel 1252 Innocenzo IV aveva promulgato la bolla *Ad extirpandam*, che prevedeva l'uso della tortura per raccogliere le prove nei processi per eresia. Però l'inquisitore, nonostante dovesse rispondere soltanto al pontefice, doveva agire di concerto del vescovo, e porsi come un suo collaboratore esterno, non come un nemico. La bolla ribadiva anche che vescovo e inquisitore avevano competenza comune sulle eresie. Bonifacio VIII giunse a chiarire, in proposito, che vescovo e inquisitore potevano agire tanto insieme quanto separatamente contro il medesimo reo. Nel 1254 Innocenzo IV emana la bolla *Licet ex omnibus*. Tramite la bolla i frati Minori e i frati Predicatori vengono direttamente coinvolti nella politica repressiva. Per rendere la loro azione più efficace l'Italia viene divisa in due giurisdizioni inquisitoriali (la Lombardia, - l'Italia settentrionale fino a Bologna, Ferrara e Genova – era pertinenza dei frati Predicatori; il resto dell'Italia dei frati Minori). Quasi tutti i paesi europei ebbero visite di inquisitori, ma non l'Inghilterra. In Catalogna e Aragona i valdesi fuggiti dalla contea di Tolosa vennero contrastati dall'inquisizione, domenicana, nel Duecento. Per comprendere come predicazione e attività inquisitoria possano essere strettamente connessi, entriamo ora nel dettaglio dell'attività inquisitoriale, per il poco che le fonti possono concedere (infatti l'inquisizione medievale è di difficile comprensione, perché la documentazione è frammentaria, e laddove esistono atti processuali questi mostrano realtà pratiche molto diverse da quanto contenuto nei testi teorici). Il frate chiamato a ricoprire il ruolo di inquisitore non conosceva l'ambiente e i fedeli che andava ad indagare: la sua era una missione itinerante. Prendendo le mosse dalla predicazione contro l'eresia catara, sollecitata da Gregorio IX ai domenicani provenzali, prese avvio una modalità

specifica nel predicare. L'inquisitore cominciava la sua opera attraverso un sermone, nel quale intimava a tutti i presenti che fossero a conoscenza di dottrine eretiche di comunicarlo quanto prima all'inquisitore stesso, sotto pena di scomunica. Anche gli eretici potevano trarre vantaggio dall'appello: avevano dai 15 ai 30 giorni per presentarsi spontaneamente e confessare i loro delitti, potendo contare sulla clemenza dell'inquisitore che garantiva lievi penitenze. Questo periodo veniva denominato *tempus gratiae*. Appare evidente che solo grazie a una predicazione estremamente efficace l'inquisitore avrebbe potuto da una comunità a lui estranea (e potenzialmente ostile) ottenere informazioni estremamente sensibili e pericolose: una predicazione convincente era l'unico strumento in grado di mettere in moto il processo autoaccusatorio, o più frequentemente delatorio, per intraprendere indagini e infine processare gli eretici. Occorreva effettuare una predica estremamente dotta, chiara, incontrovertibile e perentoria: doveva dimostrare sul piano teologico la validità della dottrina ortodossa, ma pure spingere psicologicamente all'abiura gli eretici scuotendone la coscienza. A sottolineare l'importanza dell'evento era la sua dimensione solenne: vescovo e sacerdoti diffondevano la notizia della predica con ampio anticipo, sottolineandone la funzione salvifica. Data l'importanza del sermone, si creò in breve una produzione manualistica votata a delineare gli argomenti più utili al predicatore. Anche la predicazione finale aveva un ruolo fondamentale: una volta concluse le indagini e comminate le condanne, avrebbe dovuto celebrare la sconfitta dell'eresia e il ritorno dell'armonia nella comunità dei fedeli. Bernardo Gui, infatti, scrive una descrizione dettagliata di come sarebbe dovuta essere la predica finale: le condanne avrebbero dovuto essere proclamate pubblicamente, davanti ai condannati convocati per l'occasione, in lingua volgare e in ordine crescente di gravità. I sacerdoti colpevoli avrebbero dovuto essere ridotti allo stato laicale e poi incarcerati; anche i defunti, che potevano essere processati a decenni di distanza dalla morte, ricevevano condanne simboliche, e nei casi più gravi venivano riesumati e sepolti in terra non consacrata. I casi ancora più gravi si concludevano con condanne capitali. Bernardo Gui pronunciò, in 15 anni (1308-1323), ben 930 sentenze. Dopo la metà del Trecento l'inquisizione diminuì via via la propria attività, per venire rifondata nel contesto del Concilio di Trento.

### **L'inquisizione spagnola**

In Castiglia non era mai esistito un tribunale dell'Inquisizione; sottolineando questa carenza Ferdinando d'Aragona chiese al papa Sisto IV aiuto per contrastare l'"eretica pravità" (questa la formula giuridica), e nel 1478 il papa concedeva al re di eleggere tre vescovi di almeno 40 anni per perseguire le eresie. Nel contesto spagnolo del periodo per 'eretici' si intendevano i convertiti di recente: islamici e specialmente ebrei. Ferdinando informava poco dopo tutte le autorità (religiose o civili) della Castiglia che non osassero dare aiuto agli eretici. I primi due inquisitori, nominati da Ferdinando, arrivarono due anni dopo: uno di essi era il domenicano Torquemada. Nel frattempo le autorità locali erano preoccupate di perdere autonomia, e il papa temeva di aver concesso troppo potere al re. Infatti giunsero ben presto notizie di procedure processuali approssimative se non assenti, torture e carcerazioni arbitrarie. Nel 1482 Sisto IV rifiutò di estendere i poteri del tribunale, dalla Castiglia, al territorio dell'Aragona. Ma nel frattempo una martellante propaganda, svolta dai frati predicatori, andava costituendo

«il mito dell'*hispanidad* come appartenenza a un corpo unito da una religione militare, conquistatrice, saldata dalla missione ricevuta da Dio di combattere infedeli ed ebrei. In un vasto territorio abitato da popolazioni di lingua, cultura e assetto sociale diversissimi la nazione spagnola si compattò e prese consistenza grazie alla identificazione di un nemico comune».

(Adriano Prospero, *Il seme dell'intolleranza*, Laterza, 2011, p. 75)

Nell'arco di 10 anni si creò una rete capillare di tribunali in tutta la Castiglia, arrivando a 23 sedi. Era Torquemada a decidere chi fosse a capo di ciascun tribunale locale, e a creare le norme, estremamente dettagliate, per il funzionamento del tribunale castigliano. Prospero scrive, con grande efficacia, che «la struttura del tribunale da lui organizzato è quella di una burocrazia celeste al servizio del potere politico». L'inquisizione spagnola era estranea all'autorità pontificia, ed era sottoposta devotamente alla monarchia spagnola. Il re riuscì ad ottenere immensi vantaggi economici e finanziari. L'inquisizione organizzata da Torquemada era una struttura efficiente e pervasiva, che riusciva a penetrare ogni anfratto della società e quindi annullava qualsiasi autonomia o potere, laico o ecclesiastico. Sisto IV negò a Ferdinando la facoltà di applicare i medesimi privilegi ottenuti per l'inquisizione castigliana anche all'Aragona, perché in quella regione l'inquisizione già esisteva, ma Ferdinando non si arrese e dopo una serrata trattativa il papa dovette cedere a un compromesso: nel 1483 nominò egli stesso un nuovo inquisitore generale preposto, con le medesime prerogative concesse nel 1478, ai territori di Aragona, Valencia e Catalogna. Il papa nominava il candidato proposto da re: Torquemada. Il tribunale dell'inquisizione era l'unica istituzione che non aveva confini entro il territorio spagnolo, ben prima che le singole normative regionali venissero a essere unificate sotto la corona di Carlo d'Asburgo, nel 1516. Dato che, come mossa preventiva, il sospetto di eresia era soggetto a sequestro di ogni bene, il sovrano poteva contare su proventi tali da non necessitare nemmeno di prelievi fiscali. L'efficienza del tribunale della Suprema («Suprema e universale inquisizione») era evidente a chiunque, producendo torture, arresti, sequestri di beni, esecuzioni pubbliche. Pertanto l'accusa di 'giudaizzare', ovvero praticare in privato il culto ebraico, non più consentito sul suolo spagnolo dal 1492, costituiva un'arma potentissima e di fatto ricattatoria, che modificò pesantemente l'assetto sociale spagnolo.

### **Inquisizioni vecchie e nuove: la tortura e il diritto**

Come spesso mi è capitato di notare, nello svolgere queste lezioni, i punti di contatto tra situazioni medievali e contemporanee sono numerosi. Un argomento che torna ciclicamente alla ribalta dell'opinione pubblica è l'abuso nei confronti di sospettati di crimini particolarmente odiosi allo scopo di ottenere confessioni. Questa pratica diviene particolarmente utilizzata dall'inquisizione moderna, ma soprattutto dalle inquisizioni nazionali, oltre i confini soggetti al clero latino. Dobbiamo specificare che la tortura, nella pluralità di sistemi giudiziari medievali, era prevista solo in alcuni e ben determinati casi. Tanto nei processi civili che in quelli inquisitoriali, la tortura era prevista solo quanto l'imputato non potesse dimostrare la sua innocenza; o quando indizi fondati facevano ritenere la sua confessione non completa. La tortura non era neppure indiscriminata, perché non era applicabile ad alcune categorie di persone o per motivi fisici, come donne in

gravidanza, bambini, anziani, o per il loro status sociale: ad i nobili, coloro che erano insigniti di dignità cavalleresche. Chi dichiarava di avere difficoltà a sopportare la tortura aveva il diritto di essere sottoposto a una visita medica.

La tortura era una pratica ritenuta accettabile, e come tale ne facevano uso anche i tribunali ecclesiastici. Ricordiamo che una delle riflessioni teoriche più importanti sulla coercizione fisica, prodotta in Europa, è stata scritta nel tardo Settecento, da Cesare Beccaria: si tratta di *Dei delitti e delle pene*. La raffigurazione di una Chiesa brutale e fanatica che utilizzava la violenza per asservire la società è uno prodotto delle propagande protestante e, in seguito, illuminista. Anche un fenomeno che nell'immaginario collettivo risulta tipicamente medievale, la caccia alle streghe, è completamente fasullo. Un puntuale e documentato libro di recente pubblicazione, di Sonia Maura Barillari, *Protostoria della strega: le fonti medievali latine e romanze*, analizza le testimonianze in merito a streghe per un ampio arco di tempo. Molti credevano alla magia, e quindi anche alle streghe, tuttavia i teologi e i vertici della chiesa non erano coinvolti da tali convinzioni.

Nella seconda sezione la Barillari si concentra sull'analisi dei documenti ufficiali di canonisti, legislatori, enciclopedisti [...]. I capi di accusa forniscono un quadro chiaro dei poteri delle streghe: utilizzo di calderoni per preparare infusi e decotti; uso di erbe nocive e velenose; cannibalismo. Tuttavia, come sottolinea l'Editto di Rotari, «mentibus christianis nullatenus credendum est». La posizione teologica razionalista trova una conferma nel più importante documento altomedievale sulle credenze e sulle superstizioni popolari: il *Corrector* di Burcardo di Worms. Compilato agli albori dell'anno mille, il *Corrector*, in linea con la posizione agostiniana ortodossa, ritiene che i racconti sui voli notturni, sulle sylvaticae e su altre pratiche femminili, siano soltanto illusioni, phantasmata insufflati dal demonio per traviare lo spirito semplice delle mulierculae. La posizione illusionista nei confronti del potere del demonio impone, infatti, di perseguire e di stigmatizzare le credenze ma non gli attori. In perfetta sintonia con le affermazioni di Burcardo si collocano sia gli interventi precedenti di Agobardo vescovo di Lione, che salva dal linciaggio i tre sospetti tempestari, giunti, a detta del popolo, da Magonia sia gli strali successivi di Giovanni di Salisbury contro chi crede che ciò che avviene in spirito sia potuto accadere realmente e fisicamente nel corpo.

(Martina Di Febo, recensione a Sonia Maura Barillari, *Protostoria della strega. Le fonti medievali latine e romanze*, Aicurzio, Virtuosa-Mente Edizioni, 2014, in «Carte Romanze», 2/1,2014)

La caccia alle streghe è piuttosto un prodotto rinascimentale, e prettamente luterano-riformato. Condanne e persecuzioni avvennero in proporzioni preponderanti oltre l'area di influenza della Chiesa di obbedienza romana. È ormai consolidata opinione tra gli storici che il fenomeno della caccia alle streghe, una sorta di isteria collettiva, di psicosi, che portò alla ricerca ossessiva di un pericolo occulto in seno a svariate comunità, fosse l'esito di una situazione economica e sociale incerta e preoccupante. Uno degli studi più ampi sull'argomento, *La Storia notturna* di Carlo Ginzburg, prende l'avvio da atti processuali per ricostruire cosa gli inquisitori intendessero sentirsi dire: le confessioni erano estorte tramite

torture, e quando le risposte non soddisfacevano gli inquisitori venivano riproposte domande che dovevano soltanto confermare il bagaglio di credenze degli inquisitori sul demonio e sui riti delle streghe. È molto raro individuare, date queste premesse, le tracce di autentica devianza, anche in caso che esistesse realmente, perché a comprovare la veridicità della confessione era la sua adesione allo stereotipo noto. Situazioni lontane ma a tratti simili si sono verificate con gli interrogatori condotti nei confronti dei presunti terroristi coinvolti nell'attentato dell'11 settembre a New York: due psicologi a contratto, James E. Mitchell e John "Bruce" Jessen, idearono tecniche di interrogatorio configurabili come torture:

*waterboarding*

isolamento in celle minuscole

pestaggi

privazione del sonno

Molti detenuti hanno subito tali trattamenti in centri segreti di detenzione in tutto il mondo, compresa l'Europa, con la complicità di numerosi governi europei. Julie Hall, avvocato di Amnesty International ha dichiarato il 18 gennaio 2020:

«Il perverso 'lavoro' di questi psicologi ha fortemente compromesso la lotta globale contro la tortura. I metodi interrogatorio da loro caldeggiati hanno avuto un effetto domino in tutto il mondo. Invece di doverne rispondere, i responsabili del programma di torture della Cia, tra i quali Mitchell e Jessen, sono stati protetti e, in alcuni casi, difesi. Il fatto che essi testimonino in questa importantissima circostanza dimostra che la Cia non ha voluto sradicare le violazioni dei diritti umani su cui si basava il loro programma antiterrorismo. Questa impunità costituisce una macchia nella storia degli Stati Uniti. La tortura non può mai essere giustificata e chiunque ne faccia uso deve risponderne».

Gli psicologi in questione hanno pubblicamente dichiarato che la sofferenza degli imputati era, secondo la loro coscienza, il male minore, rispetto alle sofferenze e ai rischi provocati dal terrorismo islamico. La tortura, insomma, vale la pena, anche nel XXI secolo. E che siano in molti a pensarla così, abbiamo purtroppo innumerevoli prove.

In questo senso la ricerca di un nemico assoluto, colpevole di ogni problema, è una delle cifre caratteristiche della nostra modernità: gli ebrei temuti dalla Spagna liberata dai Mori, ma pure, nel passato più recente, gli armeni per la Turchia di inizio Novecento, i comunisti per il governo maccartista.